

A. PATRONI GRIFFI – M. RICCA (a cura di), *Gli enti locali nello scenario federalista*, Formez, 2006, pp. 183 (con scritti di G. Clemente di San Luca, L. de la Peña, G. C. De Martin, L. Ferraro, F. Gabriele, A. Lucarelli, R. Manfredi, A. Piraino, A. Patroni Griffi, M. Ricca, C. Storini, M. Viggiano - libro disponibile su richiesta al Formez, mail: [editoria@formez.it](mailto:editoria@formez.it)).

L'analisi di "scenario", richiesta dal Formez, è stata svolta sotto un duplice profilo prospettico: uno relativo alla collocazione del sistema delle autonomie locali nelle riforme costituzionali con particolare riguardo alla disciplina, *rectius* alla pluralità di discipline, delle funzioni amministrative di titolarità locale e all'ambito di esercizio delle stesse nel quadro del riformato Titolo V della Costituzione; l'altro riguardante le sedi istituzionali di raccordo tra Stato, Regioni, enti locali.

In tema di spazi delle autonomie locali nel riformato ordinamento costituzionale e legislativo, la questione del rapporto tra fonti legislative, statale e regionale, e fonti degli enti locali acquista una valenza fondamentale circa l'individuazione della competenza alla disciplina delle funzioni amministrative attribuite *ex art.* 118 della Costituzione, secondo logiche sussidiarie, in via primaria in capo ai Comuni.

La necessità di una complessiva riconsiderazione, con la riforma del Titolo V, della posizione tradizionalmente attribuita alle fonti locali nel sistema delle fonti si può considerare come dato acquisito. Le posizioni circa la direzione che tale ricomposizione debba intraprendere ha dato, invece, vita ad un dibattito acceso e aperto, in cui sembra potere emergere, in definitiva, una valenza immediata dello stesso principio di sussidiarietà quale criterio ordinatore del sistema delle fonti.

Comprendere in concreto sino a che punto il rapporto tra le leggi ed i regolamenti locali si presti oggi ad essere risolto secondo il modello di gerarchia e secondo quale equilibrio esso vada ricomposto con il principio di competenza, volto a limitare illegittime invasioni del legislatore (statale o regionale che sia) nell'autonomia di Comuni e Province, quando non giustificate dall'applicazione del principio di sussidiarietà, significa, anche e soprattutto, delineare in concreto gli ambiti del possibile esercizio dell'autonomia locale in assenza di disciplina legislativa.

Rispetto all'altro profilo di indagine, sul piano del raccordo tra le differenti componenti della Repubblica, ai sensi del vigente articolo 114 della Costituzione, sotto una prospettiva politica più generale, l'eventuale introduzione in Costituzione di un Senato federale, che dovrebbe rappresentare le istanze provenienti dal territorio, pone la questione tesa a stabilire se esso possa operare come semplice Camera delle Regioni o debba coinvolgere l'intero sistema delle autonomie territoriali, stante peraltro la rilevanza che gli enti locali, quali centri costituzionali di autonomia normativa e amministrativa, hanno assunto nel vigente titolo V, parte II della Costituzione.

In tal senso, vengono analizzate anche le linee proprie del recente tentativo fallito di riforma della parte II della Costituzione, in comparazione peraltro con un ordinamento –

quello spagnolo –, che presenta alcuni elementi di similitudine, ma anche significative differenze, con la forma di Stato regionale italiana.

Con riferimento al piano dei rapporti endoregionali, emerge il ruolo del Consiglio delle autonomie locali sia nella dinamica degli strumenti funzionali e organizzativi di cooperazione tra enti locali e autonomie regionali, sia in possibile posizione strumentale all'emersione, nella programmazione regionale, dell'interesse locale in una "quasi" – ma questo è tema di dibattito – seconda Camera delle Regioni, quale sede istituzionale di garanzia di quelle procedure di raccordo e concertazione in cui si sostanzia il principio di leale collaborazione tra Regioni ed enti locali, presupposto nei principi del Testo unico degli enti locali e confermato nelle logiche dell'articolo 118 della Costituzione.